

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, PERUGINI, GENOVESE, ANDÒ**
e **GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Liquidazione degli usi civici

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 giugno 1927, n. 1766, prevede all'articolo 1 la liquidazione degli usi civici; si tratta per lo più di diritti di sfruttamento su terreni attribuiti in epoca medievale a categorie di abitanti per sollevarle da particolare disagio, per concedere privilegi, motivati, per lo più, dalle generalizzate condizioni di indigenza allora presenti in tutta Italia. È chiaro che nell'Italia di oggi questo tipo di diritti non ha più alcun senso, tanto che la stragrande maggioranza delle popolazioni interessate ne ignora l'esistenza. Eppure, a sessant'anni dall'entrata in vigore della predetta legge, sussistono ancora i commissariati per la liquidazione degli

usi civici, che utilizzano personale regionale (il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito le relative competenze alle regioni) e che di fatto non svolgono quasi alcuna funzione.

Allo scopo di far cessare quest'assurda non utilizzazione di pubblici dipendenti, il disegno di legge prevede l'estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo da dichiararsi da parte degli assessori regionali all'agricoltura e la conseguente soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici ed il rientro del personale ad esse destinate nelle amministrazioni di appartenenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli usi civici e i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono dichiarati estinti entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 2.

1. Gli assessorati all'agricoltura e alle foreste delle regioni a statuto speciale ed ordinario dispongono, entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Sono soppressi i commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Il personale in servizio presso i predetti commissariati rientra nelle amministrazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.